



# COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI

PROVINCIA DI MACERATA

## REGOLAMENTO PER IL MATTATOIO COMUNALE

-LE MATTAZIONI AD USO LOCALE VERRANNO EFFETTUATE CON IL SEGUENTE ORARIO, ESCLUSI I GIORNI FESTIVI LEGALMENTE RICONOSCIUTI PER I QUALI LE MACELLAZIONI SARANNO ANTICIPATE O POSTICIPATE A GIUDIZIO DEL VETERINARIO CONSORZIALE-DIRETTORE DEL MATTATOIO:

GIOVEDI': DALLE ORE 14 ALLE ORE 16

VENERDI': DALLE ORE 8 ALLE ORE 10

GLI ANIMALI NON POTRANNO ESSERE INTRODOTTI NELLA SALA MACELLAZIONE PRIMA DELLE ORE 14 DEL GIOVEDI' E DELLE ORE 8 DEL VENERDI'.

-LE MACELLAZIONI AD USO FAMILIARE EFFETTUATE PRESSO IL PUBBLICO MATTATOIO DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE COMUNICATE AL VETERINARIO CONSORZIALE, IL QUALE STABILIRA' DI VOLTA IN VOLTA L'ORA ED IL GIORNO DELLA MATTAZIONE E DELLA VISITA SANITARIA, FERME RESTANDO LE NORME DEL REGOLAMENTO COMUNALE.

-LE MACELLAZIONI EFFETTUATE A DOMICILIO DOVRANNO ESSERE ESEGUITE CON MEZZI IDONEI E LEGALI E DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE DAL VETERINARIO CONSORZIALE SU RICHIESTA DEGLI INTERESSATI SECONDO L'ART.13 DEL R.D. 20 DICEMBRE 1928, N.3298.

-LE MACELLAZIONI PER USO ESPORTAZIONE SONO SOGGETTE ALLE NORME CHE DISCIPLINANO LE MATTAZIONI AD USO COMUNALE. L'ORARIO D'INTRODUZIONE DEGLI ANIMALI AVVERRA' NON PRIMA DELLE ORE 7 DEL LUNEDI', MARTEDI' E MERCOLEDI'. LA CONSEGUENTE MACELLAZIONE INIZIERA' ALLE ORE 7,30 E SI SVOLGERA' IN ORARIO DIURNO COME PREVISTO DALL'ART.2 DEL R.D. 20 DICEMBRE 1928, N.3298. QUALORA SI VERIFICASSERO RICHIESTE DI MACELLAZIONE IN ORARI DIVERSI DA QUELLO SUDDETTO, LE CONCESSIONI SARANNO AUTORIZZATE A GIUDIZIO DEL DIRETTORE DEL MATTATOIO.

-PER LE EVENTUALI MACELLAZIONI D'URGENZA DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE AVVERTITO IL VETERINARIO COMUNALE COME DISPOSTO DALL'ART.14 DEL R.D. 20 DICEMBRE 1928, N.3298.

-TUTTI GLI ANIMALI PRIMA DI ESSERE MATTATI DOVRANNO ESSERE SOTTOPOSTI A VISITA SANITARIA, SECONDO L'ART.17 DEL R.D.20 DICEMBRE 1928, N.3298.



# COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI

PROVINCIA DI MACERATA

---

- TANTO LE CARNI QUANTO I VISCERI AMMESSI AL LIBERO CONSUMO DEVONO ESSERE BOLLATI ALLA PRESENZA DEL SANITARIO CHE HA COMPIUTO L'ISPEZIONE CON I BOLLI PRESCRITTI, SECONDO LO ART. 16 DEL R.D. 20 DICEMBRE 1928, N. 3298.
- IL TRASPORTO DELLE CARNI, ART. 39 DEL R.D. 20 DICEMBRE 1928, N. 3298, DEVE ESSERE EFFETTUATO CON MEZZI LEGALMENTE IDONEI E RISPONDENTI ALLE COMUNI NORME IGIENICHE.
- IL PERSONALE ADDETTO ALLE MACELLAZIONI ED ALLA MANIPOLAZIONE DELLE CARNI DEVE AVER SUBITO CON ESITO FAVOREVOLE LA VISITA DELL'UFFICIALE SANITARIO DI CUI ALL'ART. 262 DEL TESTO UNICO SULLE LEGGI SANITARIE E DEVE ESSERE IN REGOLA CON LE DISPOSIZIONI ED ASSICURAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE.
- E' FATTO DIVIETO A CHIUNQUE DI ACCEDERE ALLA SALA DI MACELLAZIONE, ALLE CELLE FRIGORIFERE ED AI VARI LOCALI DEL MATTOIO SENZA LA PRESENZA DEL CUSTODE.
- PER QUANTO NON PREVISTO NEL PRESENTE REGOLAMENTO, SI FA RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO VETERINARIO CONSORZIALE, AGLI ALTRI REGOLAMENTI ED ALLE LEGGI VIGENTI IN MATERIA.-